

La protezione delle specie della flora e della fauna selvatiche, ed in particolare delle tartarughe d'acqua dolce, mediante il controllo del loro commercio nella regolamentazione comunitaria.

A cura dell'Avv. Michele Pezone



a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)



Il problema dell'importazione delle tartarughine d'acqua dolce in Italia va analizzato tenuto conto delle normative comunitarie che si sono occupate di questa tematica.

La Comunità Europea, infatti, si è occupata della tutela delle specie della flora e della fauna selvatiche da attuare mediante il controllo del loro commercio con il Regolamento n. 9/12/96 n. 338 (97/338/CE, G.U.E. 3/3/1997 n. 61), il quale ha sostituito il regolamento (CEE) n. 3626/82 che dava applicazione nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1984, alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione. Difatti la soppressione dei controlli alle frontiere interne in seguito alla realizzazione del mercato unico richiedeva l'adozione di misure di controllo del commercio più rigorose alle frontiere esterne della Comunità.

Il regolamento n. 338/97, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ha riordinato la materia, facendo salva la possibilità, per gli Stati membri, di adottare anche misure più rigorose, nel rispetto del trattato, per quanto riguarda la detenzione di esemplari di specie contemplate dal regolamento stesso.

A tal proposito, è bene specificare che le specie oggetto di tutela sono state elencate negli allegati al predetto regolamento (da A a D).

L'allegato A comprende, tra le altre, qualsiasi specie che possa essere oggetto di una richiesta di utilizzazione nella Comunità o di commercio internazionale e che sia in via di estinzione ovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza.

L'allegato B (che maggiormente ci interessa, come vedremo in seguito) comprende, tra le altre, le specie il cui volume di scambi internazionali potrebbe essere incompatibile:

- con la sua sopravvivenza o con la sopravvivenza di popolazioni viventi in certi paesi;
- con il mantenimento della popolazione totale a un livello corrispondente al ruolo della specie negli ecosistemi in cui essa è presente.

L'allegato C comprende:

- a) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione diverse da quelle elencate negli allegati A o B e per le quali gli Stati membri non hanno formulato riserve;
- b) le specie elencate nell'appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva. L'allegato D comprende:
- a) alcune specie non elencate negli allegati da A a C di cui l'importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza;
- b) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva. E' importante sottolineare che al momento dell'emanazione del predetto regolamento n. 338/97 era stato previsto che, qualora lo stato di conservazione di specie soggette a tale disciplina avesse dovuto esigerne, secondo le conoscenze biologiche, l'inclusione in una delle appendici della Convenzione, gli Stati membri avrebbero contribuito alle necessarie modifiche.



E non poche modifiche vi sono state, fino ad oggi, di tale regolamento. Già il successivo regolamento (CE) n. 2724/00 ha effettuato un aggiornamento delle specie da assoggettare a protezione mediante il controllo del commercio. Poi il regolamento (CE) n. 1497/2003, a seguito della Conferenza svoltasi a Santiago del Cile nel novembre 2002, ha apportato delle modifiche alle appendici I e II della convenzione, aggiungendo specie che in precedenza non erano state inserite in alcuna appendice. Da ultimo vi è stato il regolamento (CE) n. 318/2008, che, a seguito della conferenza svoltasi all'Aia (Paesi Bassi) nel giugno 2007, ha ulteriormente aggiornato tali appendici. Il regolamento n. 338/97, all'art. 4, prevede delle discipline differenziate nei casi di introduzione nella comunità di esemplari di specie di cui ai predetti allegati da A a D attinenti alle verifiche presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione delle licenze di importazione (che devono essere rilasciate solo se le autorità scientifiche competenti abbiano dato il loro parere sul fatto che l'importazione non possa avere effettivi negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata) ovvero delle notifiche d'importazione.

Orbene, l'Unione Europea, con il predetto regolamento n. 338/97, Allegato B, e le successive modifiche, ha vietato l'importazione solo di alcune specie di tartarughe d'acqua dolce, tra cui la *Trachemys scripta elegans* (la tartaruga dalle "Orecchie Rosse") per cui attualmente non può dirsi risolto il terribile problema del commercio di queste piccole tartarughe.

Negli Stati Uniti tale commercio interno è stato proibito già nel 1975, ma solo per motivi sanitari, visto che le tartarughe d'acqua possono trasmettere i batteri della salmonellosi agli esseri umani. Ciò non ha impedito, però, l'allevamento e l'esportazione di tartarughe d'acqua dolce dagli U.S.A. verso altri paesi, soprattutto europei. Per cui, anche se dal 1997 è stata vietata l'importazione delle tartarughe dalle Orecchie Rosse, risulta ancora legale quella di un'altra sottospecie della *Trachemys scripta*, e cioè la *Trachemys scripta* e di altre specie ancora.

Occorre dunque impedire che si perpetui la barbarie della importazione e della successiva detenzione in cattività di queste piccole tartarughe indifese, destinate a condurre in ogni caso una vita davvero misera in una piccola pozza o, al meglio, in un acquario, mentre nel loro ambiente naturale sono abituate a nuotare per chilometri al giorno.

Inoltre, se le tartarughe sopravvivono allo stress del trasporto (vengono generalmente impacchettate in piccole scatole e lasciate a lungo senza cibo) e del mantenimento inadeguato, la loro stazza diventa spesso un problema per il loro "proprietari" (le tartarughe femmine, in particolare, possono diventare lunghe fino a 30 centimetri), per cui vengono generalmente abbandonate in natura, diventando una minaccia per la fauna locale. In Europa, ne sono state abbandonate talmente tante che alcune specie locali di tartaruga, come l'*Emys orbicularis* o la *Mauremys leprosa*, stanno scomparendo.

Per aggirare le proibizioni sulle tartarughe dalle orecchie rosse, gli allevamenti statunitensi (ed in particolare quelli della Lousiana, da cui proviene il 95% delle specie) hanno cominciato ad allevare razze di tartarughe acquatiche leggermente diverse, in particolare la *Trachemys scripta scripta*, la cui importazione, come sopra detto, è al momento perfettamente legale in Europa, dove è molto diffusa la moda del "rettile in casa", nonostante i moniti dei biologi, degli etologi e dei naturalisti che evidenziano la incompatibilità di questi animali a sangue freddo con ambienti artificialmente costruiti, e chiedono che questo commercio assurdo e inutile venga fermato.



Ultimamente, tra le tartarughe più richieste vi sono le *Graptemys kohni*, le cosiddette tartarughe a carta geografica, perché hanno il carapace di color marrone scuro, crestato sulla linea mediale, e sul piastrone inferiore chiaro hanno dei disegni astratti e simmetrici che ricordano, per l'appunto, quelli di una carta geografica. Anche queste tartarughe subiscono la sorte sopra descritta. Occorre, pertanto, fermare questo commercio scandaloso, ed è essenziale che il nostro Paese dia il suo contributo affinché l'allegato B del regolamento sopra citato venga nuovamente aggiornato, per includere tutte le sottospecie di tartarughe *Trachemys, Chrysemys, Clemmys, Deirochelys, Emys, Graptemys, Mauremys e Pseudemys*.

Daniele Pezone

Pubblicato il 2 giugno 2009



Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?

Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI 2009
INformazione